



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

nella persona del Giudice Roberto MUCCI  
all'udienza del 22 aprile 2008 ha pronunciato, mediante lettura del  
dispositivo e motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 209978 del Ruolo generale  
affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente

**TRA**

**COOPRESS COOPERATIVA GIORNALISTICA**, in persona del legale  
rappresentante amministratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in  
Roma, via Appia Nuova n. 679, presso lo studio dell'Avv. Antonello  
FELICI che, con l'Avv. Nicola LONGO del Foro di Verona, la rappresenta  
e difende per procura in atti

**RICORRENTE - OPPONENTE**

**E**

**IN.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI  
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via  
Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno DEL VECCHIO per  
procura in atti

**CONVENUTO - OPPOSTO**

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna la **COOPRESS COOPERATIVA GIORNALISTICA** alla  
rifusione delle spese del giudizio di opposizione che liquida in  
complessivi euro 2.250,00 per spese, diritti ed onorari.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.

IL GIUDICE

Roberto Mucci

4205/08

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso monitorio depositato il 20.2.2006 l'INPGI ingiungeva alla Coopress il pagamento della somma di € 16.499,25, oltre spese, a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni civili con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed il giornalista F. S. per il periodo settembre 2001-luglio 2003.

Il decreto ingiuntivo veniva concesso, senza provvisoria esecuzione, il 24.2.2006 e notificato il 22.3.2006.

Con ricorso depositato il 21.4.2006 proponeva opposizione la Coopress esponendo: che tra la Coopress ed il S. era intervenuto verbale di conciliazione il 31.7.2002 con il quale era stata esclusa la natura subordinata del rapporto, nonché ulteriore verbale di conciliazione del 22.7.2003 dal quale si evinceva che dal dicembre 2002 la Coopress aveva sospeso le pubblicazioni; che pertanto non sussisteva l'obbligo contributivo in questione; che comunque l'INPGI aveva errato nella quantificazione delle pretese. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto; vinte le spese di lite.

Con memoria si costituiva tempestivamente l'INPGI insistendo nella pretesa e chiedendo, pertanto, la reiezione dell'opposizione, con il favore delle spese.

Comparse le parti ed esaminati i testi, all'udienza del 22.4.2008 la causa, previo deposito di note illustrative, viene posta in discussione e decisa con lettura dell'antescritto dispositivo e motivazione contestuale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata. Ciò in adesione all'indirizzo manifestato dalla Sezione con molteplici decisioni in consimili fattispecie.

Presupposti dell'obbligo contributivo presso l'INPGI sono il possesso dello *status* di giornalista, risultante dall'iscrizione all'apposito albo, e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (v. art. 1 d.m. 1.1.1953, recante il regolamento di previdenza dell'INPGI).

Ora, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il Saccardin e l'opponente deve ritenersi acclarata alla luce delle risultanze della prova testimoniale a tal fine espletata, attese le recise dichiarazioni rese dai testi di parte opposta (i quali hanno entrambi lavorato con il Saccardin e sono dunque a conoscenza dei fatti) nel senso che il Saccardin era un redattore ordinario a tutti gli effetti, sottoposto ai tipici poteri datoriali di direzione e controllo, pur nella peculiarità delle mansioni giornalistiche; risulta inoltre smentita la circostanza della sospensione di ogni pubblicazione da parte della Coopress; d'altro canto, il teste di parte opponente nulla ha saputo riferire con precisione circa i fatti di causa.

Non è poi contestata l'iscrizione del Saccardin al registro dei praticanti presso l'ordine dei giornalisti del Veneto. A tal riguardo è noto che, con riferimento alla natura del provvedimento del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti di iscrizione all'albo, da cui scaturisce l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'INPGI, l'atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno *status* professionale assoluto ed efficace *erga omnes*. D'altro canto, l'accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell'ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall'art. 43 d.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell'effettiva pratica, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 115/1965.

Infine, all'evidenza risultano del tutto improduttive di effetti nei confronti dell'INPGI, che ne è rimasto estraneo, le transazioni intervenute tra il lavoratore e l'opponente: i diritti di terzi non possono essere

pregiudicati da un accordo intervenuto tra le parti ed al quale i terzi siano rimasti estranei.

E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'INPGI ed azionata in sede monitoria. Il *quantum* azionato è stato contestato solo genericamente; le sanzioni sono state correttamente calcolate secondo la normativa vigente ed in virtù dell'autonomia riconosciuta all'INPGI.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.

*Il Cancelliere CLS*  
*(RIZZA)*  
*[Signature]*

IL GIUDICE

*[Signature]*  
Roberto Mucci



Depositate in Canceller.

Roma, il 22-4-08

*[Signature]*  
IL CANCELLIERE